

**PARERE N. 1/2004<sup>1</sup>**  
**DELL'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA,**

**concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione**

---

<sup>1</sup> 24/02/2004

## **I. Generalità**

1. Lo scopo del presente parere consiste nel proporre una modifica all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003<sup>2</sup>. Il motivo di tale proposta è enunciato qui di seguito.
2. L'Agenzia interviene direttamente nel processo normativo. Essa assiste la Commissione nell'elaborazione di progetti, secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 1592/2002, che sono presentati alla Commissione sotto forma di "pareri" (articoli 14 e 43)
3. Il testo del presente parere è stato elaborato dall'Agenzia e presentato per consultazione di tutte le parti interessate, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della procedura normativa EASA<sup>3</sup>.

## **II. Consultazione**

4. Il progetto di parere concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 è stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia ([www.easa.eu.int](http://www.easa.eu.int)) il 16 gennaio 2004, ed è stato diffuso tramite la JAA, sotto forma di avviso di proposta di modifica (NPA) n. 1/2004.
5. In considerazione della natura della proposta e della necessità di agire con urgenza, le parti interessate sono state invitate a fornire le loro osservazioni entro 4 settimane, conformemente all'articolo 6, paragrafo 5 della procedura normativa EASA.
6. Alla data limite del 16 febbraio, sono state ricevute 16 osservazioni che hanno espresso pieno sostegno a tale misura.

## **III. Documento Osservazioni - Risposte**

7. Tutte le osservazioni ricevute sono state raccolte ed incorporate in un cosiddetto Documento Osservazioni - Risposte (Comment Response Document, CRD), allegato al presente parere come Allegato I. Tale CRD contiene un elenco di tutte le persone e/o organizzazioni che hanno espresso delle osservazioni. Il CRD sarà pubblicamente divulgato, in particolare attraverso il sito Internet dell'Agenzia.

## **IV. Contenuto del progetto di regolamento della Commissione**

8. Il punto 21A.163 della parte 21 stabilisce i privilegi delle imprese di produzione approvate. L'intento del sottoparagrafo c) è quello di specificare che un'impresa di produzione approvata può rilasciare un certificato di immissione in servizio (Modulo 1 EASA) per motori, eliche, parti o pertinenze senza ulteriori prove.

---

<sup>2</sup> GUL 243, del 27/9/2003, pag. 6. Da ripubblicare.

<sup>3</sup> Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura da applicare, da parte dell'Agenzia, per l'emissione di pareri, specifiche di certificazione e materiale esplicativo ("procedura normativa"), EASA MB/7/03, del 27/6/2003.

9. Tuttavia, la dicitura usata, in particolare il richiamo al punto 21A.307, non riflette correttamente l'intento del sottoparagrafo c). Secondo quanto enunciato, questo privilegio sarebbe limitato a parti e pertinenze. In altri termini, i produttori di motori ed eliche non sarebbero autorizzati a consegnare i propri prodotti con un Modulo 1 EASA.
10. Durante la consultazione sul progetto della parte 21, l'Agenzia fu informata dell'errore, ed accettò di rettificarlo. Purtroppo, durante la fase successiva la cosa sfuggì, così che il regolamento finale adottato, se non fosse stato corretto con urgenza, avrebbe potuto produrre conseguenze deleterie sull'industria. Trattandosi di una correzione non semplicemente editoriale, dal momento che incide sulla sostanza dei requisiti previsti nella parte 21, si è reso necessario il ricorso ad un processo di elaborazione normativa. La forma (un regolamento della Commissione recante modifiche) e la modalità (un limitato periodo di consultazione) sono state accettate da tutte le parti interessate.
11. Si propone pertanto alla Commissione di apportare l'opportuna correzione sotto forma di un regolamento recante modifiche ("legislazione correttiva"), allegato al presente parere come Allegato II. La modifica proposta è l'eliminazione del richiamo al punto 21A.307 nel modo seguente:

“(c) Per altri prodotti, parti o pertinenze rilasciare un'autorizzazione all'immissione in servizio (Modulo 1 EASA) ~~ai sensi del 21A.307~~ senza ulteriori prove.”

## **V. Valutazione dell'impatto sulla regolamentazione**

12. La proposta avrà prevedibilmente un impatto soltanto positivo, ripristinando infatti il privilegio, per le imprese di produzione di motori ed eliche approvate, di rilasciare il certificato di immissione in servizio per i propri prodotti.

-----

## Allegato I – Documento Osservazioni - Risposte

Osservazione n.	Autore dell'osservazione	Osservazione	Risposta
1.	Dowty Propellers	La proposta modifica al suddetto paragrafo è accettabile	Rilevato
2.	Thomas Cook Airlines UK Ltd	Concordiamo con la modifica proposta	Rilevato
3.	FAA	Condividiamo la modifica proposta di eliminare il richiamo al 21A.307 nel punto 21A.163	Rilevato
4.	MOT Austria	NPA n. 1/2004, pienamente approvata dall'Austria	Rilevato
5.	Snecma Moteurs	Snecma Moteurs condivide e sostiene questa NPA	Rilevato
6.	DGAC Francia	Concordiamo con la proposta di eliminare la dicitura "ai sensi del 21A.307"	Rilevato
7.	FOCA Svizzera	FOCA non esprime alcuna osservazione in merito alla proposta presentata e concorda con essa.	Rilevato
8.	MTU Aero Engines GmbH	MTU ha chiesto l'eliminazione del richiamo al punto 21A.307	Rilevato
9.	LBA Germania	Concorda con la modifica proposta e non formula ulteriori osservazioni	Rilevato
10.	UK CAA	La UK CAA non ha osservazioni da fare. La UK CAA ritiene accettabile la proposta nei suoi termini	Rilevato
11.	Rolls Royce plc	Siamo d'accordo sul fatto che la NPA rettifichi un errore che potrebbe impedire la consegna di motori o eliche. Sosteniamo la NPA	Rilevato
12.	AECMA POA WG	Siamo d'accordo sul fatto che la NPA rettifichi un errore che potrebbe impedire la consegna di motori o eliche. Sosteniamo la NPA	Rilevato
13.	ECOGAS	ECOGAS sostiene la NPA	Rilevato
14.	AIRBUS	Airbus concorda con la modifica proposta, che eliminerà qualsiasi interpretazione errata dell'intento di questo paragrafo	Rilevato
15.	DGAC Spagna	Si sostiene la NPA	Rilevato

Osservazione n.	Autore dell'osservazione	Osservazione	Risposta
16.	Dassault Aviation	Gli esperti della Dassault hanno visionato il documento NPA n. 1/2004 e non esprimono alcuna osservazione al riguardo	Rilevato